

LA FIGURA DEL COLLAUDATORE E LE SUE RESPONSABILITÀ



GUALANDI
& MINOTTI
AVVOCATI

IL COLLAUDO STRUTTURALE

Prima del 2008 il collaudo riguardava le sole opere in conglomerato cementizio armato e precompresso e a struttura metallica

Dal 2008 il collaudo statico deve essere effettuato su tutte le «opere di ingegneria civile» di nuova costruzione a prescindere dal materiale e dal sistema costruttivo impiegati.

L' art. 65 del DPR 380/2001

Il collaudo secondo la definizione del capitolo 9.1. delle NTC 2018 è finalizzato alla «valutazione e giudizio sulle prestazioni delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti», con l'utilizzo di tutti i mezzi di indagine ritenuti più opportuni a formarsi il convincimento della collaudabilità statica dell'opera.

... SEGUE

Per le costruzioni esistenti:

- *per gli interventi di adeguamento e miglioramento* il collaudo statico deve essere redatto applicando i criteri di collaudo statico relativi alle nuove opere, salvo quanto aggiunto, desumibile e/o diversamente indicato nel Capitolo 8 delle NTC e nel relativo Capitolo della Circolare;
- *per gli interventi locali* le norme vigenti non prevedono il collaudo statico; è prevista comunque la redazione di una Relazione sugli interventi eseguiti, a cura del Direttore dei Lavori.

... SEGUE

Il collaudo ricomprende:

- a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;
- b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso d'opera, e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti
- c) esame dei certificati delle prove sui materiali
- d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo
- e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori

... SEGUE

Il Collaudatore è altresì responsabile

f) dell'esame del progetto dell'opera, dell'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate

g) dell'esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione

h) dell'esame della relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori

Nell'ambito della sua discrezionalità PUO' richiedere: tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera (prove di carico, prove sui materiali, monitoraggio)

COLLAUDATORE E PROGETTISTA

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 09/07/2019) 14/10/2019, n. 25780

Il progettista e il collaudatore sono solidalmente responsabili del collasso del capannone derivante da errori di progetto

«È noto che "per la responsabilità solidale dei danneggiati, l'art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate" (Cass. 1070/ 2019). È l'unicità del fatto dannoso che rileva, non già l'identità delle condotte lesive, che ben possono essere non solo diverse tra loro, ma altresì prive di collegamento psicologico (Cass. 18899/2015). Correttamente dunque è istituito un vincolo di solidarietà tra la condotta del progettista e quella del collaudatore, quando entrambe abbiano contribuito al medesimo evento, ossia al crollo del capannone della società Cartiera, poco importando che il titolo di tale contributo possa dirsi diverso».

Rientra infatti nell'ambito delle responsabilità del collaudatore: l'esame del progetto dell'opera, delle indagini eseguite nella fase di progettazione; l'esame della relazione geologica e geotecnica per lo studio del terreno di sedime indispensabile per orientare la scelta del progettista sul tipo di fondazione

... SEGUE

L'obbligazione del collaudatore è un'“obbligazione di mezzi”: la sua responsabilità, cioè, è legata direttamente alla diligenza con la quale conduce il suo operato.

Deve utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per individuare errori od omissioni nell'elaborato progettuale e per prevenire le possibili carenze nelle disposizioni impartite dal direttore lavori o nella mancanza di adeguate certificazioni sui materiali e sui prodotti impiegati nella realizzazione delle opere.

COLLAUDATORE E D.L.

Il collaudatore in corso d'opera ha **compiti e responsabilità indipendenti** da quelle **del DL** le cui funzioni restano inalterate.

E' un soggetto «terzo», esperto, che ha funzioni di garanzia

Dovrà ricevere dal DL la copia di tutti gli atti e documenti dell'appalto e tutte le informazioni necessarie alla completa conoscenza dello svolgimento dei lavori, trasmettendo al collaudatore finale (se i ruoli non coincidono) una relazione dettagliata sullo svolgimento dei lavori, eventuali prove effettuate, dati sulle verifiche dei materiali, relazione sulle riserve e ogni altra informazione necessaria relativa alle modalità di realizzazione dell'opera.

... SEGUE: LA RESPONSABILITA' SUI MATERIALI

Ai sensi dell'art. 64, dpr 380/2001 il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, **della qualità dei materiali impiegati**, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Il collaudo ricomprende l'**esame dei certificati delle prove sui materiali** articolato:

- nell'accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle NTC;
- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle NTC

Nell'ambito della sua discrezionalità il collaudatore può poi richiedere prove sui materiali messi in opera anche mediante metodi non distruttivi

...SEGUE

Il collaudo può essere svolto secondo due modalità:

- collaudo statico finale **entro 60 giorni dall'ultimazione delle strutture**
 - collaudo statico parziale **in corso d'opera** lungo tutto l'arco temporale delle opere nei casi di difficoltà tecniche e complessità esecutive dell'opera
- Preferenza per il collaudo in corso d' opera, perché consente l' effettiva conoscenza del processo costruttivo

IL COLLAUDATORE: ART. 67 DPR 380/2001

Il Collaudatore è un tecnico abilitato:

- 1) ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno 10 anni
- 2) che non sia intervenuto in nessuna fase di progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera

Viene nominato dal committente contestualmente alla denuncia di inizio lavori

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

IL COLLAUDO NEGLI APPALTI PUBBLICI: ART. 102 D.LGS. 50/2016 (QUADRO VIGENTE)

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

I contratti pubblici sono soggetti a:

- collaudo per i lavori
- verifica di conformità per i servizi e per le forniture

per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito
NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI E DELLE PATTUZIONI
CONTRATTUALI.

SEGUE: PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO CODICE (ART. 116 DEL D.LGS. 36/2023 E ALLEGATO II.14)

Viene inserita, le finalità del collaudo, quella di **certificare anche il rispetto «dei tempi» dell'esecuzione** (in linea con il tratto distintivo del nuovo Codice, improntato sui principi del «risultato» e della «fiducia», enunciati agli artt. 1 e 2)

In caso di collaudatori interni alla S.A., si prevede, a **garanzia dell'imparzialità delle operazioni di collaudo**, che essi appartengano a «strutture funzionalmente indipendenti».

... SEGUE: LE RISERVE

4) il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, **sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale**

Il DL comunica al RUP le riserve → Il RUP entro 15 giorni acquisisce la relazione riservata del DL e ove costituito anche **la relazione riservata dell'organo di collaudo** per valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserva → Il RUP, unitamente ad un esperto con adeguate competenze indicato dalla Camera arbitrale, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, ed insieme formulano una proposta di accordo bonario (art. 205 vigente Codice; art. 210 nuovo Codice)

...SEGUE

Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/01/2022, n. 2075

Invero, a norma del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 87, applicabile *ratione temporis* (ma tale definizione presenta un carattere pressoché tradizionale nelle varie formulazioni legislative in tema di appalto di lavori pubblici) il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati; ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

COLLAUDO VS. CRE

Nel nuovo Codice (d.lgs. 36/2023), art. 116, c. 7: Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'**allegato II.14**.

...SEGUE (COLLAUDO VS. CRE)

NEL NUOVO CODICE - d.lgs. n. 36/2023 - ALLEGATO II.14, art. 28

- **Per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro** il collaudo può essere sostituito con il CRE in tutti i casi in cui la S.A. si avvalga di tale facoltà
- **Per lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia europea** il collaudo può essere sostituito con il CRE nei casi elencati (vi rientrano, fra l'altro, i lavori di miglioramento o adeguamento sismico e le opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando si distinguano dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale, nonché opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o D.L.)
- **Per lavori di importo superiore alla soglia europea** il collaudo NON può essere sostituito con il CRE

... SEGUE: ENTRO QUALE TERMINE LA PA DEVE FARE IL COLLAUDO

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo **non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni**, salvi i casi di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il nuovo Codice (d.lgs. n. 36/2023, art. 116, c. 2), ammette che, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti.

Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo **decorsi due anni dalla sua emissione**.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

LA PA HA OBBLIGO DI COLLAUDO?

Cons. di Stato, sez. IV, n. 1909/2019:

Preso atto che, nonostante le difformità rispetto a quanto previsto in convenzione, i vizi delle opere non sono tali da renderle non idonee all'uso pubblico e che le opere sono sostanzialmente completate, il Comune non può sottrarsi all'obbligo di eseguire il collaudo, impregiudicata la potestà di richiedere al lottizzante gli adeguamenti necessari prima della presa in carico, previa eventuale sanatoria della non conformità urbanistico edilizia delle stesse. Tanto discende dal principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione e dalla natura delle convenzioni urbanistiche, le quali, quali accordi sostitutivi di provvedimento, sono assoggettate ai principi del codice civile di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c. nell'esecuzione dell'obbligazione, nonché, ai fini della valutazione della gravità dell'eventuale inadempimento, al criterio di proporzionalità.

SEGUE

- TAR Lazio, Roma, 5787/2016 (confermata in appello):
- *si ammette anche la possibilità di acquisire opere di urbanizzazione formalmente difformi dalla convenzione ma "sostanzialmente efficienti" (come, ad esempio, una strada ben realizzata ma su tracciato in parte diverso da quello previsto) mediante atti di acquisizione formale che passino per una variante allo stesso Piano di lottizzazione, nel quale si potrà prevedere anche la realizzazione di eventuali opere mancanti (T.A.R. Cagliari, sez. II 19 febbraio 2010 n. 187).*

LE FASI DEL COLLAUDO

- Acquisizione della documentazione
- Visite di collaudo
- Relazione e pareri
- Difetti e mancanze nell'esecuzione
- Attività non autorizzate ma meritevoli di collaudo/ attività non collaudabili
- Accertamento e presa in consegna prima del collaudo
- Certificato di collaudo
- Conclusione del collaudo

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Come impostare la relazione di collaudo e contenuti minimi che deve includere il certificato:

- Dati generali dell'opera e dei soggetti coinvolti
- Relazione di collaudo che comprende l'esame del progetto strutturale
- Esame della relazione del DL
- Svolgimento delle operazioni di collaudo (indagini e verifiche sui materiali e strutture, prove di carico, prelievi sui materiali, certificazioni, visiste, piani di manutenzione e di monitoraggio delle strutture e prescrizioni del collaudatore)

→ CERTIFICATO DI COLLAUDO

→ CERTIFICATO CON LE RAGIONI DI NON COLLAUDABILITA' DELL'OPERA

LA RESPONSABILITÀ DEL COLLAUDATORE

La Cassazione nell'ordinanza civile 25780/2019 riferita al crollo di un capannone industriale (arcata centrale) con cedimento di parte della struttura, danni alle attrezzature interne e fermo del ciclo produttivo ritiene responsabili solidalmente progettista e collaudatore, che avevano **parimenti dato corso a determinare l'evento dannoso**, visto che **senza un errore nel progetto il danno non avrebbe potuto verificarsi**, ma lo stesso **sarebbe stato impedito** nel caso di una condotta diligente del professionista che aveva provveduto al collaudo del manufatto.

!

!

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL COLLAUDATORE

Qualora la P.A. abbia affidato in appalto l'esecuzione di un'opera pubblica, il suindicato rapporto di servizio sussiste nei confronti tanto del direttore dei lavori **quanto del collaudatore**, senza che rilevi in contrario la circostanza che le relative funzioni siano state affidate a privati estranei agli uffici tecnici dell'ente stesso, atteso che costoro, in considerazione dei compiti e delle funzioni loro devoluti, comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente dell'amministrazione, **devono ritenersi funzionalmente e temporaneamente inseriti nell'apparato organizzativo della P.A. che ha conferito loro l'incarico, quali organi tecnici e straordinari della stessa** (Cass. civ., Sez. Unite, 25/03/2016, n. 6022).

Sussiste la giurisdizione contabile nei confronti del direttore dei lavori e del collaudatore per i danni derivanti da errori nella realizzazione di un'opera pubblica poiché, proprio in considerazione dei compiti e delle funzioni devolute che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente dell'amministrazione, **deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della p.a. che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa** (Cass. civ., Sez. Unite, 25/01/2006, n. 1377)

...SEGUE

- I collaudatori che, senza nessun accertamento, certifichino lavori inesistenti o comunque diversi per qualità e quantità da quelli aggiudicati e regolarmente pattuiti, sono responsabili a titolo di colpa grave per i danni corrispondenti ai pagamenti di somme non dovute alla ditta appaltatrice (Corte dei conti, Sez. I appello, 30 settembre 2003, n. 324)
- Quando l'opera pubblica risulti priva di qualsiasi funzionalità per gravi difetti progettuali e di esecuzione tali da impedirne la collaudabilità, il giudice contabile ha riconosciuto la colpa grave dei professionisti incaricati della redazione del progetto esecutivo, della direzione dei lavori e della redazione della contabilità finale dei lavori (Corte dei conti, Sez. giurisdizionale, Regione Marche, 20 aprile 2007, n. 244).